



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

*I Settore – Politiche comunali e gestione delle risorse
Servizio Attività Produttive e Turismo*

REGOLAMENTO COMUNALE

Per gli

SPETTACOLI VIAGGIANTI

**Approvato con delibera del Consiglio
Comunale n 16 del 31/03/2009**

REGOLAMENTO COMUNALE per gli SPETTACOLI VIAGGIANTI

ART. 1	4
OGGETTO E DEFINIZIONI	4
ART. 2	4
Elenco delle aree destinate agli spettacoli viaggianti.....	4
ART. 3	5
Periodo massimo delle concessioni.....	5
ART. 4	5
Domanda di concessione.....	5
ART. 5	6
Criteri per la concessione delle aree.....	6
ART. 6	6
Domanda di registrazione.....	6
ART. 7	6
Attrazioni senza attrezzatura.....	6
ART. 8	7
Obblighi a carico del concessionario.....	7
ART. 9	7
Subingresso e variazioni.....	7
ART. 10	7
Ufficio Comunale competente.....	7
ART. 11	8
Canone di Occupazione di Suolo e Aree Pubbliche (COSAP).....	8
ART. 12	8
Orari.....	8

ART. 13..... 8

Norme finali.....8

Art. 1 *Oggetto e definizioni*

Il presente regolamento disciplina la concessione degli spazi ed aree pubbliche per l'installazione sia ricorrente che occasionale di attività dello spettacolo viaggiante.

Ai fini del presente regolamento:

- Per “legge” s'intende la legge n. 337 del 18.03.1968;
- Per “DM 1996” si fa riferimento al decreto del Ministero dell'Interno 19.08.1996 *Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo* e successive modifiche e integrazioni;
- Per “DM 2007” si fa riferimento al DM Interno 18.05.2007 *Norme di sicurezza per le attività dello spettacolo viaggiante*;
- Per “CCVLPS” s'intende la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico Spettacolo.
- Per “tecnico abilitato” s'intende il professionista iscritto all'ordine degli ingegneri o degli architetti, dei geometri o dei periti industriali;
- Per “tecnico abilitato sulla conformità dell'impianto elettrico” il tecnico in possesso dei requisiti di cui alla legge 5 marzo 1990 n. 46 *Norme per la sicurezza degli impianti*.

Sono integralmente richiamate le definizioni di cui all'articolo 2 del DM 2007.

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 2 *Elenco delle aree destinate agli spettacoli viaggianti*

Le aree comunali che possono essere destinate all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante sono:

- Piazza Garibaldi, due spazi a verde lato chiesa limitatamente al periodo e giorni di svolgimento del *Carnevale Vecchianese*. E' consentita esclusivamente l'installazione di attrazioni del tipo gonfiabili, tiro alle ochette, mini calci o simili comunque riservati a bambini. L'occupazione non può interessare anche i vialetti pedonali
- Largo Tofani a Filettole in occasione della festa paesana;
- Piazza Galletti, Largo Pertini e campo sportivo a Vecchiano in occasione della *Fiera di Primavera*;
- Piazza padre Balducci, via Papa Giovanni XXIII in occasione della *Fiera di Migliarino*.

La Giunta Comunale, annualmente o con singole delibere di indirizzo relative all'organizzazione delle manifestazioni a cui tradizionalmente prendono parte le attrazioni dello spettacolo viaggiante, individua le aree esatte da destinare a queste attività ai sensi dell'art. 9 della Legge, specificando la durata massima di concessione. Nella delibera possono essere indicate le aree ed i tempi massimi di permanenza dei carri-abitazione. La delibera viene adottata su parere favorevole del Suap, del Settore Tecnico e del Comando Polizia Municipale per quanto di rispettiva competenza.

Le aree pubbliche da destinare a spettacoli realizzati senza l'utilizzo di attrezzatura di cui al successivo articolo 7 sono:

- Parco Mercato; aree a parcheggio in via della Torraccia e via dei Mille a Vecchiano
- Largo Tofani a Filettole
- Piazza del Mercato ad Avane
- Piazza Carducci ad Avane
- Parcheggio via Oberdan a Nodica
- Piazza Padre Balducci; Piazza della Libertà a Migliarino

In occasione di sagre e feste potrà essere concessa l'autorizzazione all'installazione di spettacoli viaggianti anche in aree diverse purché a disposizione del comitato organizzatore della manifestazione, con il parere vincolante dello stesso e limitatamente alla durata dei festeggiamenti.

Alla data di approvazione del presente regolamento non esistono aree sul territorio comunale che possano essere destinate all'installazione di circhi.

Art. 3

Periodo massimo delle concessioni

Il periodo massimo di concessione delle aree è previsto in 15 giorni continuativi.

Al fine di favorire il ricambio delle attrazioni nel territorio comunale non potrà essere concessa la medesima area alla stessa ditta per oltre 30 giorni nel corso dell'anno solare.

Nei termini sopra indicati non sono computati i periodi necessari per le operazioni di montaggio e di smontaggio, di 48 ore ciascuno.

Art. 4

Domanda di concessione

Le domande di concessione per la partecipazione al Carnevale Vecchianese, alla Fiera di Primavera e alla Fiera di Migliarino, devono essere presentate al Comune almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Nella domanda dovranno essere indicati:

- Le generalità complete del richiedente;
- Il periodo di effettiva presenza nell'area e la manifestazione a cui s'intende partecipare;
- I dati identificativi dell'attrazione: tipo e modello, estremi e codice identificativo di registrazione rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 2007;
- La superficie da occupare;
- Gli estremi dell'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 69 del TULPS dal Comune di residenza o dal Comune in cui ha sede l'azienda;
- Le generalità complete del conduttore, se diverso dal titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 69 TULPS;

Alla domanda deve essere allegato:

- Copia del collaudo annuale rilasciato da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 2007;
- Copia della polizza assicurativa in corso di validità a copertura di danni causati nell'esercizio dell'attività per la specifica attrazione per cui si richiede la concessione;

- Copia dell'atto scritto con cui il gestore ha nominato il conduttore quale responsabile del funzionamento dell'attrazione. L'atto di delega deve essere sottoscritto per accettazione dal conduttore;
- Copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 69 del TULPS.

Prima della messa in esercizio dell'attrazione, il titolare, o il conduttore, dovrà presentare al Comune una dichiarazione di corretto montaggio dell'attrazione e la certificazione di idoneità dell'impianto elettrico sottoscritti da un tecnico abilitato. Tali dichiarazioni possono essere sottoscritte dallo stesso gestore a condizione che dimostri di aver frequentato con esito positivo un apposito corso di formazione, riconosciuto dal Ministero dell'Interno. La dichiarazione inoltre deve riguardare tutti gli aspetti di sicurezza compreso quello relativo ai collegamenti elettrici, secondo le modalità di cui all'art. 6 comma 2 del decreto ministeriale 2007.

In considerazione del numero e/o della tipologia di attrazioni e della superficie, delle caratteristiche dell'area su cui queste verranno installate il Comune può chiedere la presentazione di un collaudo dell'area complessiva interessata dalle attrazioni dello spettacolo viaggiante con cui si attesti il rispetto delle distanze minime di sicurezza, l'affollamento massimo ed ogni altra prescrizione per l'incolumità degli utenti e dei frequentatori. In questo caso il collaudo deve essere sottoscritto da un tecnico abilitato.

E' sempre richiesto l'intervento della CCVLPS nelle ipotesi in cui le attrazioni siano installate in area delimitata fisicamente.

Art. 5

Criteria per la concessione delle aree

La concessione dell'area avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:

- Anzianità di presenze nella singola manifestazione;
- Anzianità di appartenenza alla categoria attestata dalla data di iscrizione al registro imprese;
- Ordine di presentazione delle domande.

Art. 6

Domanda di registrazione

La domanda di registrazione di cui agli articoli 4 e 5 del DM 2007 è presentata al Comune almeno 30 giorni prima della messa in esercizio ed è corredata di tutta la documentazione tecnica richiesta dal citato decreto ministeriale.

Le spese per l'intervento della CCVLPS e per la realizzazione della targhetta metallica di identificazione sono a carico del richiedente.

Art. 7

Attrazioni senza attrezzatura

Per attrazioni senza attrezzatura si fa riferimento agli spettacoli realizzati da artisti di strada, saltimbanchi, burattinai e simili in cui sia esclusiva o predominante la prestazione personale degli esecutori.

La domanda di concessione di questi spettacoli deve essere presentata con un anticipo di almeno 7 giorni dal giorno di primo svolgimento.

Alla domanda di concessione deve essere allegata una copia:

- Dell'autorizzazione rilasciata al richiedente ai sensi dell'art. 69 TULPS;
- Della polizza assicurativa per la copertura di danni procurati a cose o persone durante lo svolgimento dello spettacolo.

Art. 8

Obblighi a carico del concessionario

Nell'utilizzo dell'area in concessione, il gestore dell'attrazione avrà cura di adottare ogni necessario accorgimento per scongiurare qualsiasi danno al patrimonio pubblico ed in particolare, a titolo di esempio, marciapiedi, verde pubblico, siepi, recinzioni e simili.

Il Comune può chiedere il pagamento di un deposito cauzionale per eventuali danni o per mancata pulizia dell'area occupata.

La somma prevista a titolo cauzionale è di:

- Di € 300,00 fino a 5 attrazioni;
- Di € 600,00 da 6 a 10 attrazioni;
- Di € 1.000,00 oltre 10 attrazioni

La cauzione dovrà essere versata con le modalità di volta in volta stabilite del Comune e verrà restituita al termine del periodo di concessione previo nulla-osta del Settore Tecnico che provvederà ad accertare lo stato dell'area occupata.

Nel provvedimento di concessione il Comune può, ai sensi dell'art. 9 TULPS, dettare prescrizioni ulteriori in aggiunta agli obblighi previsti da questo regolamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per esigenze legate alla tutela dell'ambiente, del decoro urbano o della circolazione stradale.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità derivante dall'occupazione dell'area concessa, dal suo uso e dal funzionamento dell'attrazione installata.

Art. 9

Subingresso e variazioni

Il trasferimento nella titolarità della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 69 TULPS deve essere provato con scrittura privata autenticata e comporta per il subentrante l'acquisizione dei criteri di precedenza acquisiti dal cedente.

Il subingresso e le variazioni comportano un aggiornamento della licenza di cui all'art. 69 TULPS e del codice identificativo di registrazione.

Il subingresso, le variazioni di residenza, del gestore o conduttore, la cessazione dell'attività sono comunicate al Comune nei successivi 30 giorni.

Art. 10

Ufficio Comunale competente

I compiti amministrativi in materia di attività dello spettacolo viaggiante (concessioni, registrazioni, subingressi, variazioni e cessazioni) spettano allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Il SUAP rilascia la concessione per l'occupazione, anche temporanea, dell'area da parte di attrazioni dello spettacolo viaggiante previo parere del Settore Tecnico e della Polizia Municipale.

Art. 11

Canone di Occupazione di Suolo e Aree Pubbliche (COSAP)

L'occupazione di aree pubbliche ad opera di attrazioni dello spettacolo viaggiante, con o senza attrezzatura, è soggetta al pagamento del COSAP, determinato in base al vigente regolamento comunale in materia.

Il pagamento deve essere effettuato prima dell'inizio dell'attività.

Art. 12

Orari

Il Sindaco fissa con propria ordinanza, anche per singole manifestazioni, gli orari di apertura al pubblico delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e degli spettacoli realizzati senza attrezzatura.

L'esercizio di tali attività non è comunque consentito dopo le ore 24.

Art. 13

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa in materia ed in particolare al TULPS e alla legge ed ai decreti ministeriali di cui all'articolo 1.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 22.11.1969 è abrogato.